



PARERE MOTIVATO
n. 222 del 14 novembre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo per l'area ad uso commerciale in via Festara, 72 e via Vassanelli, 2 in loc. Festara Vecchia. Comune di Bussolengo (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 14 novembre 2017 come da nota di convocazione in data 13 novembre 2017 prot. n. 472144;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Tecnico incaricato Ing. Marco Pietrobon, per conto della ditta proprietaria, con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 309301 del 28.07.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo in via Festara nel Comune di Bussolengo. Successivamente, con nota pec acquisita al prot. regionale n. 391952 del 20.09.2017, il Tecnico incaricato Ing. Marco Pietrobon, per conto della ditta proprietaria ha fatto pervenire rapporto ambientale preliminare integrato;

PRESO ATTO CHE il Comune di Bussolengo con nota pec acquisita al prot. regionale n. 358802 del 24.08.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.2192 del 4.10.17 assunto al prot. reg. al n.413982 del 4.10.17 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.160968 del 17.10.17 assunto al prot. reg. al n.432875 del 17.10.17 dell'ULSS9;
- Parere del 19.10.17 assunto al prot. reg. al n.436703 del 19.10.17 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.220/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 14 novembre 2017, che evidenzia come l'istanza in oggetto sia relativa al "Piano Urbanistico Attuativo per area ad uso commerciale in via Festara, 72 e via Vassanelli, 2 in loc. Festara Vecchia nel Comune di Bussolengo", in attuazione del P.I. 3/A già valutato dalla Commissione Regionale VAS ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale. Nello specifico il PUA "Festara" attua quanto previsto dall'Accordo di Programma (n. rep. 24351- n. racc. 13418 – registrato a Verona 1 il 28/12/2015 n. 24738 serie 1T) stipulato tra il Comune di Bussolengo e il Soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004. Oggetto dell'accordo è la ristrutturazione dell'edificio esistente con possibilità di inserire la destinazione d'uso commerciale con una superficie complessiva di 1.460 mq così da consentire l'insediamento di una media struttura di vendita con superficie inferiore ai 1.500 mq; all'interno della superficie di vendita massima è consentita la realizzazione di aggregazioni di più esercizi commerciali. Per la zona E2, attualmente incolta, è prevista la riconversione a zona "D pertinenziale delle aree produttive e commerciali", che prevede la possibilità di realizzare depositi materiali all'aperto e/o parcheggi senza la previsione di nessuna forma di edificazione che determini la creazione di volumi o superfici coperte.

Il PUA risponde alle indicazioni del P.I. n. 3/a del Comune di Bussolengo, che ha introdotto politiche per lo sviluppo del sistema commerciale scegliendo ambiti per l'insediamento di strutture di vendita che interessano edifici dismessi e abbandonati o comunque aree già impermeabilizzate inserite all'interno di una zona di tipo D "artigianale – produttiva".



Complessivamente, a nord, ovest e est, l'area oggetto di PUA confina con zone già edificate a destinazione artigianale – industriale, mentre a sud con una zona agricola con colture di tipo intensivo. Il PUA è relativo alla ristrutturazione di un edificio esistente con possibilità di inserire la destinazione d'uso commerciale di cui alla L.R. 50/2012, prevedendo la realizzazione di una media struttura di vendita con una superficie di vendita inferiore a 1.500 mq.

Tutto ciò considerato, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti e la Valutazione di Incidenza n. 220/2017, ritiene che l'istanza relativa al "Piano Urbanistico Attuativo per area ad uso commerciale in via Festara, 72 e via Vassanelli, 2 in loc. Festara Vecchia nel Comune di Bussolengo", non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate nel documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS esaminato e le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni VINCA.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo per l'area ad uso commerciale in via Festara, 72 e via Vassanelli, 2 in loc. Festara Vecchia, Comune di Bussolengo, non debba essere sottoposto a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;



- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VincA:
 1. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 2. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Bussolengo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VincA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso
LOWO

Il presente parere si compone di 4 pagine